



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma 16 gennaio 2006

RIUNIONE C.A.F. DI LUNEDÌ 16 GENNAIO 2006 – INIZIO ORE 15.00 **PRESSO SEDE FEDERALE – VIA ALLEGRI 14 - ROMA**

1) Reclamo PROCURATORE FEDERALE

RESPINTO.

(avverso il proscioglimento della società Sambenedettese a seguito di proprio deferimento per violazione dell' art. 2, comma 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 80/C del 20.10.2005)

2) “ Sig. PIERONI ERMANNO

PARZIALMENTE ACCOLTO, ridetermina la sanzione inflitta al sig. Pieroni Ermanno nella inibizione per la durata di anni 5 con proposta, previo invio degli atti alla Presidenza Federale, di preclusione dello stesso, ai sensi dell'art. 14, comma 2, C.G.S..

(avverso la sanzione della preclusione a tempo indeterminato di cui all'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 157 del 18.11.2005)

3) “ POL. CEGLIE

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 29, comma 1, C.G.S., per mancata sottoscrizione dell'appello.

(avverso decisioni merito gara Nuovo Pignone/Pol. Ceglie del 20.11.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 19 dell'8.12.2005)

4) “ A.S. ATLETICO NARDO'

ACCOLTO, annulla, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S., l'impugnata delibera per violazione del contraddittorio, e dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia per nuovo giudizio di merito.

(avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Giuranna Giuseppe fino al 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia (com. Uff. n. 23 del 9.12.2005)

